



**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI, SUL SEGGIO
DI GARA E SULLE COMMISSIONI VALUTATRICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 11.7.2024

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. FINALITÀ E OGGETTO	3
3. COMMISSIONE GIUDICATRICE RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4. NOMINA DELLA COMMISSIONE	4
5. FUNZIONAMENTO E SEDUTE COMMISSIONE VALUTATRICE	5
6. COMPENSO DELLA COMMISSIONE	6
7. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL SEGGIO DI GARA	6
8. FUNZIONAMENTO E SEDUTE DEL SEGGIO DI GARA	6
9. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI	6
10. COMMISSIONI VALUTATRICI DIVERSE DALLE PRECEDENTI	7
11. RESPONSABILITÀ	7
12. PUBBLICITÀ	7
13. NORME FINALI	7

SEZIONE I

PREAMBOLO

1. PREMESSA

Il presente *Regolamento sul funzionamento delle Commissioni giudicatrici, sul seggio di gara e sulle commissioni valutatrici* (di seguito “Regolamento”) è emanato dal Centro Sportivo San Filippo S.p.A. (di seguito “Società”), Società sottoposta alla direzione, al coordinamento e al controllo analogo del Comune di Brescia, con sede legale in Brescia, via Bazoli 6/10, casella di posta ordinaria info@sanfilippo.it, Pec sanfilippo@raccomandata-ar.com, sito internet www.sanfilippo.it.

2. FINALITA' E OGGETTO

Il presente Regolamento regola le attività delle Commissioni giudicatrici ed il Seggio operanti nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché delle concessioni e le Commissioni valutatrici afferenti ad altre e diverse procedure.

Il Regolamento si propone di garantire il rispetto della normativa di riferimento e di fornire ai Soggetti coinvolti uno strumento per operare.

3. COMMISSIONE GIUDICATRICE- RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Regolamento viene emanato in attuazione e secondo quanto indicato nell'ampio corpus normativo in materia di contrattualistica pubblica e più in particolare:

- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il *Codice dei contratti pubblici* (per quanto ancora applicabile);
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* (di seguito “Codice”).

In particolare, si riporta a seguire l'art. 93 e l'art. 16 del Codice quali parti integranti del presente Regolamento:

“Art. 93: Commissione giudicatrice:

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

5. Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

Art. 16: Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati”.

4. NOMINA DELLA COMMISSIONE

Il Consiglio di amministrazione, quale organo che dispone del potere di spesa per avviare la procedura e che, in chiusura alla stessa, ne approva l'aggiudicazione, procede con la nomina della Commissione giudicatrice.

Il Consiglio di amministrazione, può delegare al proprio interno un Consigliere incaricato e può inoltre demandare detta facoltà ad un Dipendente della Società.

I Commissari sono selezionati, di norma, tra i dipendenti della Società che abbiano maturato esperienza specifica nel settore o nella materia oggetto dello specifico bando, nel rispetto della rotazione per quanto possibile in ragione delle dimensioni della Società.

Al fine di giungere alla nomina, il Consiglio di amministrazione esamina i curriculum vitae dei possibili Commissari, così da garantire che la Commissione nel suo insieme, anche attraverso la multidisciplinarietà delle competenze, possieda idonee competenze atte a

valutare pienamente le offerte pervenute e ciò con particolare riferimento alle offerte tecniche in gara.

I Curricula dei Commissari sono pubblicati, ai sensi di legge, in Amministrazione Trasparente. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, di cui si dia atto nell'atto di nomina, i Commissari sono scelti tra dirigenti e funzionari del Comune di Brescia, di altre stazioni appaltanti, in via diretta, nel rispetto della rotazione, con riferimento a due nomine consecutive nell'ambito dello stesso settore merceologico.

In caso di indisponibilità di figure interne alla Società o appartenenti ad altre Stazioni Appaltanti sono nominati soggetti esterni, nel rispetto della rotazione ex art. 49 del Codice, con riferimento a due nomine consecutive nell'ambito dello stesso settore merceologico. Per l'individuazione del soggetto esterno è possibile procedere con Avviso da pubblicarsi sul portale istituzionale. L'incarico è di norma a titolo gratuito, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Nell'atto di nomina della Commissione può essere individuato il Presidente e il segretario verbalizzante, in mancanza, la scelta viene demandata alla Commissione stessa.

Il compito di Segretario verbalizzante può coincidere con quello di componente della stessa. Qualora tale compito non coincida con quello di componente della commissione, il Segretario è privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione, ed è individuato, di norma, tra i dipendenti della società.

Ai sensi del Codice, la Commissione giudicatrice, su richiesta del Responsabile unico di progetto (di seguito "RUP"), svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

In caso di mancata partecipazione di un Commissario a due sedute consecutive della Commissione, si provvede alla sostituzione del Commissario, a tal fine, nell'atto di nomina, possono essere indicati i membri supplenti.

5. FUNZIONAMENTO E SEDUTE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE

La Commissione svolge le proprie funzioni mediante sedute che si tengono, di norma, presso la sede della Società.

La Commissione può lavorare da remoto, con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e adotta le proprie valutazioni e in ogni caso in modalità collegiale.

Se non già individuato nell'atto di nomina, la Commissione procede ad individuare il Presidente e il Segretario verbalizzante.

La prima seduta dalla Commissione giudicatrice è indetta dal RUP e deve essere comunicata ai membri con congruo preavviso.

Le sedute della Commissione possono essere pubbliche o riservate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalla lex specialis e dai compiti che la stessa è tenuta ad eseguire.

La Commissione di gara redige, per il tramite del Segretario, con tempestività e completezza, il Verbale della gara per ogni seduta eseguita.

Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale della Società, i quali dovranno fornire piena collaborazione.

La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla Stazione Appaltante.

6. COMPENSI DELLA COMMISSIONE

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione disponesse di prevedere un compenso per la nomina dei commissari, l'atto di nomina è soggetto a formale accettazione.

Il compenso per i Commissari è stabilito dall'organo competente alla nomina e risponde ai seguenti limiti massimali inderogabili:

- procedure sottosoglia, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. 36/2023: € 150,00 (Euro Centocinquanta/00) a seduta, al netto di I.V.A. e cassa previdenziale;
- procedura sopra soglia, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. 36/2023: € 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00) a seduta, al netto di I.V.A. e cassa previdenziale.

Il compenso per i commissari non potrà comunque superare l'importo di € 1.000,00 (Euro Mille/00), al netto di I.V.A. e cassa previdenziale, a prescindere dal numero di sedute necessarie alle valutazioni.

Il compenso stabilito non è comprensivo delle eventuali spese di trasferta e di ogni altra spesa accessoria collegata all'espletamento dell'attività richiesta, che dovranno essere puntualmente rendicontate.

Il compenso verrà corrisposto a seguito di emissione di regolare fattura o proforma di prestazione occasionale (nel caso non si abbia partita I.V.A.), nella quale devono essere indicate le sedute svolte per ricoprire il ruolo di commissario e gli estremi della procedura di riferimento.

Il pagamento verrà effettuato con termine 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

7. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL SEGGIO DI GARA

In tutti i casi in cui sia previsto dalla normativa o dalla *lex specialis*, il RUP, valutata l'opportunità di procedere con Seggio di gara, ha facoltà di costituire lo stesso.

Il Seggio di Gara è composto da dipendenti della Società come di seguito indicato:

- il RUP;
- un Segretario verbalizzante;
- eventuali altri dipendenti per il quale si valuti l'opportunità di fornire supporto.

Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, il RUP può procedere avvalendosi di uffici o di organismi tecnici, anche esterni.

8. FUNZIONAMENTO E SEDUTE DEL SEGGIO DI GARA

Il Seggio di Gara svolge le proprie funzioni mediante sedute che si tengono presso la sede della Società o tramite strumenti di video/audioconferenza.

Il Seggio di Gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza, il verbale della gara per ogni seduta eseguita.

9. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI

Tutti coloro che a vario titolo partecipano alla Commissione valutatrice o al Seggio di gara, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza e autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti nonché del Codice etico.

Tutti i soggetti coinvolti nei lavori delle Commissioni giudicatrici devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

Ai fini privacy, i soggetti coinvolti vengono autorizzati al trattamento dei dati a mezzo di apposita nomina ed inoltre gli stessi ricevono informativa privacy in merito ai dati dagli stessi forniti.

Con riferimento a quanto indicato all'art. 93 comma 5 e all'art. 16 del Codice, tutti i Commissari ed i componenti del Seggio di Gara, una volta noto l'elenco dei concorrenti partecipanti alla gara e prima dell'avvio delle attività delle Commissioni, rilasciano propria specifica autodichiarazione ex DPR 445/2000.

10. COMMISSIONI VALUTRATICI DIVERSE DALLE PRECEDENTI

Il Consiglio di amministrazione, quando avvia una procedura diversa da quella di affidamento, ma che, ad ogni modo, richiede l'espletamento a mezzo di una Commissione valutatrice, procede alla nomina della stessa secondo le modalità individuate nel presente Regolamento nella misura in cui applicabili.

11. RESPONSABILITA'

L'incarico di Commissario può essere fonte di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile

La violazione degli obblighi previsti dal Regolamento può essere fonte di responsabilità disciplinare.

La Stazione appaltante si riserva di agire nei confronti dei soggetti che, mediante la propria condotta nel ruolo di Commissari, determinino un danno nei confronti della stessa.

12. PUBBLICITA'

Il presente Regolamento viene pubblicato nella Sezione Società trasparente della Società.

13. NORME FINALI

Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione del Centro Sportivo San Filippo S.p.A. con deliberazione del 11.7.2024 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Il Regolamento abroga le precedenti e contrarie regolamentazioni in materia adottate dal Centro Sportivo San Filippo S.p.A..

Successive modifiche al Regolamento saranno adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Centro Sportivo San Filippo S.p.A.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.